

Codice A1617A

D.D. 20 dicembre 2022, n. 797

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione terza variante lavori di risagomatura terreni per miglioramenti agro-silvo-colturali con installazione di impianti fotovoltaici e impianto frutteto/vigneto autorizzati con le D.D. n° 1854/2018 e D.D. n° 2819/2019, in area soggetta a vincolo idrogeologico, in B.ta Morando del Comune di Almese (TO) - Richiedente: Bosio Giuliano in qualità di legale rappresentante de



ATTO DD 797/A1617A/2022

DEL 20/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione terza variante lavori di risagomatura terreni per miglioramenti agro-silvo-colturali con installazione di impianti fotovoltaici e impianto frutteto/vigneto autorizzati con le D.D. n° 1854/2018 e D.D. n° 2819/2019, in area soggetta a vincolo idrogeologico, in B.ta Morando del Comune di Almese (TO) - Richiedente: Bosio Giuliano in qualità di legale rappresentante della società agricola Agriforest s.s. (P. IVA 04480640012)

Visti:

- la nota prot. n° 3739 in data 27/05/2022 pervenuta al Settore scrivente per il tramite del Sportello Unico per le Attività produttive delle Valli presso Unione Montana Valle Susa in data 11/10/2022 protocollo in ingresso n° 123182/DA1617A di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., per l'esame dell'istanza di autorizzazione presentata da Bosio Giuliano in qualità di legale rappresentante della società agricola Agriforest s.s. (P. IVA 04480640012) con sede legale in Via Avigliana 37 – Almese (TO), per la realizzazione di interventi di risagomatura terreni per miglioramenti agro-silvo-colturali con installazione di impianti fotovoltaici e impianto frutteto/vigneto che interessano superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, di cui al Foglio 7 particelle n° 384 e 385 identificate al N.C.T. del comune di Almese (TO);

- la nota prot. n. 143370/DA1600A del 21/11/2022 con cui è stato richiesto il parere idrogeologico al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi di risagomatura terreni ed opere edilizie proposti con la terza variante in comune di Almese autorizzati con D.D. n° 1854/A1813B/2018 e con D.D. n° 2819/A1813B/2019;

Preso atto:

- della documentazione, originale e integrativa, allegata alla istanza e conservata agli atti:
Relazione Tecnica Generale del 26/05/2022;
Relazione Geologico-Tecnica del 11/06/2019;
Cartografia tematica;
Relazione forestale del 23/11/2022 ed il calcolo economico della compensazione forestale;

- del verbale del Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 05/12/2022 prot. n. 150866/DA1600A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

- del verbale del Settore Tecnico Piemonte Nord –Direzione Ambiente, Energia e Territorio in data 28/11/2022 con cui viene espresso parere favorevole dal punto di vista della specifica competenza forestale con prescrizioni, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B);

Considerato che in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 45/1989;

- l'intervento proposto, nel suo complesso, rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della l.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8 Allegato A della l.r. 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte, in quanto interessa una superficie complessiva pari a 8542 m², di cui complessivi in area boscata 1512,64 m², e movimenti terra pari a 6583 m³ in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;

- l'intervento originario, di cui l'istanza in oggetto rappresenta una terza variante, è stato autorizzato ai sensi della l.r. 45/89 dalla Regione Piemonte con D.D. n. 1854 del 21/06/2018 e che prevedeva la trasformazione di una superficie boscata pari a 457,42 m²;

- con D.D. n. 2819 del 19/08/2019 è stata autorizzata una seconda variante con ampliamento di volumi e superfici in area sottoposta a vincolo idrogeologico e trasformazione di una ulteriore superficie boscata pari a 598,22 m²;

- il progetto in esame propone una terza variante ai lavori già autorizzati che include due nuovi terreni su proprietà privata censiti al catasto terreni di Almese al Foglio 7 particelle n° 384 e 385 ricadenti in zona a vincolo idrogeologico per una superficie complessiva di 839 m², di cui 457,36 m² in area boscata e movimenti terra pari a 1507 m³;

Considerato che il titolare dell'autorizzazione è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento del deposito cauzionale, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1989, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione. In base alla superficie complessiva oggetto di modifica o trasformazione, l'importo della cauzione risulta pari a complessivi € 1.708,40, pertanto la cifra

indicata dalla D.D. n. 1854 del 21/06/2018 (€ 1.000,00) e dalla successiva D.D. n. 2819 del 19/08/2019 (€ 540,60) deve essere ulteriormente integrata per un importo pari ad € 167,80

Considerato che l'intervento prevede la trasformazione di un'ulteriore superficie boscata pari a 457,36 m², è dovuta l'integrazione della compensazione ai sensi del comma 4 art. 19 della l.r. n. 4/2009, come indicato nella D.G.R. 6 marzo 2021 n. 4-3018, nella misura di € 171,56. Ai sensi del comma 4 bis, art. 19 della l.r. n. 4/2009, la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità di rimboschimento previste dall'art. 9 della l.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo;

Ritenuto, per le motivazioni esposte in premessa, di autorizzare il Sig. Bosio Giuliano in qualità di legale rappresentante della società agricola Agriforest, a realizzare gli interventi previsti dalla terza variante su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con i pareri espressi dai competenti Settori regionali.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione.

Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Sig. Bosio Giuliano in qualità di legale rappresentante della società agricola Agriforest s.s. (P. IVA 04480640012) con sede legale in Via Avigliana 37 – Almese (TO), alla realizzazione della terza variante dei lavori di risagomatura terreni per miglioramenti agro-silvo-culturale con installazione di impianti fotovoltaici e impianto frutteto/vigneto, precedentemente autorizzati con le D.D. n° 1854/2018 e D.D. n° 2819/2019, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici censite al N.C.T. del Comune di Almese (TO), al Foglio n. 7. particelle n. 384-385, località B.ta Morando, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate, come da parere espresso dal Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 05/12/2022 prot. n. 150866/DA1600A (ALLEGATO A) e dal verbale del Settore Tecnico Piemonte Nord – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, del 28/11/2022 (ALLEGATO B):

a) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e del Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;

b) in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;

c) i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo o smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o gravitativa; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

d) sia durante i lavori sia al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle eventuali opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali ove necessario; tali sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque dovranno essere mantenuti in efficienza nel tempo;

e) il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord e al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino per le valutazioni di spettanza;

f) è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;

g) durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate.

h) il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale (Reg. 8/R 2011 e ss.mm.ii.);

i) dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al competente Comando stazione dei Carabinieri Forestali e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, prima dell'inizio dei lavori:

a) alla costituzione della cauzione prevista dell'art. 8 della l.r. n. 45/89 nella misura di € 167,80;

b) ad effettuare la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della l.r. 4/2009, nella misura di € 171,56. Ai sensi del comma 4 bis, art. 19 della l.r. n. 4/2009, la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità di rimboschimento previste dall'art. 9 della l.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni.

I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

a) con l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

b) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione

modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previsto.

Le opere realizzate in assenza o in difformità di autorizzazione dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato

Data

Prot. n° (*)/A1813B

Class: ATZVI_A1813/A1800A,900/2022C

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Allegati:

Al Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord
Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio
Pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89.

Richiedente: AGRIFOREST S.S. e BOSIO Giuliano

Intervento: variante agli interventi di risagomatura terreni ed opere edilizie in comune di Almese autorizzati con D.D. n° 1854/A1813B/2018 e con D.D. n° 2819/A1813B/2019

Comune sede intervento: Almese

Con riferimento alla nota ns. prot. n. 49459 del 22/11/2022 pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Nord - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in cui veniva richiesto il parere geologico di competenza, esaminata la documentazione fornita dal richiedente si esprime quanto segue.

Dagli elaborati progettuali forniti dal richiedente si evince che, rispetto a quanto già autorizzato ed in parte realizzato, gli interventi in variante riguardano:

- la recinzione lungo il lato nord, il lato ovest (mappali 1283, 1285, 1287) e il lato est lungo il confine con la strada Borgata Morando (mappali 316, 384, 385, 387) che oltre a essere costituita in rete metallica plastificata di colore verde di altezza pari a 2 metri verrà rinforzata con della rete elettrosaldata di altezza 1m per prevenire l'ingresso della fauna selvatica locale. Per la porzione vicina ai cancelli carraio e pedonale la recinzione sarà costituita dal muretto in pietra a vista esistente con soprastante recinzione lineare di colore verde e il muretto verrà prolungato per circa 4 metri;
- l'area di manovra fra i cancelli e la strada ad uso pubblico, che verrà asfaltata con raccordo all'asfalto della strada esistente;
- il muro a gravità in massi lungo il confine con la strada Borgata Morando, che avrà altezza massima da 2 mt, larghezza massima 0,5 mt e soprastante recinzione lineare di colore verde di altezza 1,2m per una prima porzione per proseguire con soprastante rete metallica plastificata di colore verde di altezza 1,2m;
- il terreno 319, su cui verrà effettuato un riempimento di altezza media 1,5m;
- l'inerbimento della porzione di terreno fra gli edifici e la strada;

- la pavimentata in autobloccanti della corte comune vicina agli edifici e la separazione dalla zona inerbita con pilastri in mattone a vista e siepe di altezza metri 2;
- il muretto in pietra a secco esistente sul mappale 316 di altezza media 1.5m circa, che verrà fatto proseguire sui terreni 383, 384 e 385;
- un riempimento di altezza media 1.5m circa che verrà effettuato sui mappali 384 e 385;
- il riporto di terreno sui mappali n. 316 e n. 319 al fine di livellare il terreno con il livello stradale e procedere con l'impianto di un nuovo frutteto;
- un intervento di manutenzione sul muretto in pietra e il ripristino delle porzioni di tale muretto caduti nel tempo, sui mappali n. 316 e n. 319;
- l'impiantato di un nuovo vigneto sui mappali n. 383 e n. 387;
- la realizzazione di 3 accessi carrai sui terreni 319 (leggermente spostato rispetto all'autorizzato), 385 e 387.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole alla variante in oggetto esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e dello scrivente Settore per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo o smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o gravitativa; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- sia durante i lavori sia al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle eventuali opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali ove necessario; tali sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque dovranno essere mantenuti in efficienza nel tempo;
- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
- durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate.

Si specifica che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Elio Dott. For. Pulzoni)
(firmato digitalmente)

Il funzionario:
(Barbara Nervo)

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89

Autorizzazione terza variante lavori di risagomatura terreni per miglioramenti agro-silvo-colturali con installazione di impianti fotovoltaici e impianto frutteto/vigneto autorizzati con le D.D. n° 1854/2018 e D.D. n° 2819/2019

Comune sede intervento: Almese (TO)

Richiedente: Bosio Giuliano (C.F. BSOGLN46R04A218F) in qualità di legale rappresentante della società agricola Agriforest s.s. (P. IVA 04480640012).

VERBALE ISTRUTTORIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Le sottoscritte Funzionarie della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, Dott.ssa Elena Deitos e Dott.ssa Clizia Nappi, incaricate dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, Dott.ssa For. Elena Fila Mauro, dell'istruttoria tecnica della istanza pervenuta in data 11/10/2022, protocollo in ingresso n. 123182/A1617A presentata da Bosio Giuliano (C.F. BSOGLN46R04A218F) in qualità di legale rappresentante della società agricola Agriforest s.s. (P. IVA 04480640012) con sede in Via Avigliana 37 – Almese (TO) volta ad ottenere la autorizzazione di una terza variante alle opere precedentemente autorizzate con D.D. n.°1854 del 21/06/2018 e con D.D. n.° 2819 del 19/08/2019 consistenti in risagomatura terreno per contenimento dissesto idrogeologico e miglioramento agro-silvo-colturale con nuovo impianto di vigneto e frutteto ed installazione di pannelli solari e fotovoltaici, - Borgata Morando n. 8 – identificate al N.C.T. del comune di Almese foglio 7 mappali nn. 316,319, 322, 323, 324, 383, 387, 384, 385, 1283, 1287 che interessano superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ricadenti sulle particelle n. 384-385;

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

I- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."

- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "

- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10/12/2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;

- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";

- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";

- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

Vista l'istanza protocollo n. 123182/DA1617A presentata da Bosio Giuliano (C.F. BSOGLN46R04A218F) in qualità di legale rappresentante della società agricola Agriforest s.s. (P. IVA 04480640012) volta ad ottenere la autorizzazione di una terza variante alle opere precedentemente autorizzate con D.D. n.°1854 del 21/06/2018 e con D.D. n.° 2819 del 19/08/2019;

Viste le integrazioni pervenute in data 23/11/2022 protocollo in ingresso n.° 144920/DA1617A;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione;

Considerato che:

- lo Sportello Unico per le Attività Produttive delle Valli con nota prot. n° 3739 in data 27/05/2022, pervenuta in data 11/10/2022 protocollo in ingresso n° 123182/DA1617A, ha comunicato l'avvio del procedimento unico per l'esame della istanza di autorizzazione della terza variante alle opere precedentemente autorizzate con D.D. n° 1854 del 21/06/2018 e con D.D. n° 2819 in data 19/08/2019 consistente in risagomatura di terreni, realizzazione di opere edilizie e impianto di nuove colture agrarie che interessano superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Almese, Pratica SUAP n° 590/2022;
- con nota prot. n° 143370/DA1617A in data 21/11/2022 questo Settore ha richiesto al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica il parere idrogeologico di competenza in merito alla compatibilità dell'intervento con il mantenimento della stabilità dei versanti e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

Vista la documentazione, originale e integrativa, allegata alla istanza e conservata agli atti, ed in particolare:

- la Relazione Tecnica Generale del 26/05/2022 a firma dell'Ing. Eleonora Bosio, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n° 9731T ;
- la Relazione Geologico-Tecnica del 11/06/2019 a firma del Dott. Geologo Aldo Perotto, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n° 183A;
- la cartografia tematica a firma dell'Ing. Eleonora Bosio;
- la Relazione forestale – novembre 2022 a firma della Dott.sa For. Chiara Casella iscritta all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 701° ed il calcolo economico della compensazione forestale, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009 e dell'art. 8 del D.Lgs 34/2018;

Effettuato un sopralluogo in data 07/11/2022 alla presenza dei seguenti funzionari: Geol. Barbara Nervo della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica, e dei funzionari istruttori forestali Elena Deitos e Clizia Nappi della Direzione Ambiente, Energia e Territorio in cui si è preso atto dello stato dei luoghi;

Considerato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 45/1989;
- l'intervento proposto, nel suo complesso, rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della l.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8 Allegato A della l.r. 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte, in quanto interessa una superficie complessiva pari a 8542 mq, di cui complessivi in

area boscata 1512,64 mq, e movimenti terra pari a 6583 mc in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;

- l'intervento originario, di cui l'istanza in oggetto rappresenta una terza variante, è stato autorizzato ai sensi della l.r. 45/89 dalla Regione Piemonte con D.D. n. 1854 del 21/06/2018 e che prevedeva la trasformazione di una superficie boscata pari a 457,42 mq;

- con D.D. n. 2819 del 19/08/2019 è stata autorizzata una seconda variante con ampliamento di volumi e superfici in area sottoposta a vincolo idrogeologico e trasformazione di una ulteriore superficie boscata pari a 598,22 mq;

- il progetto in esame propone una terza variante ai lavori autorizzati dalla D.D. n.1854 del 21/06/2018 e dalla D.D. n. 2819 del 19/08/2019 e in particolare prevede:

- prolungamento del muretto in pietra a secco esistente sul mappale 316 e ricostruzione di porzioni di tale muretto sul mappale 319, di altezza media 1.5 m circa, sui mappali 383 – 384 - 385;
- riempimento di altezza media 1.5 m circa sui mappali 384 – 385;
- riporto di terreno disponibile nella zona di cantiere derivante dagli interventi autorizzati sui mappali 316 - 319 al fine di livellare il terreno e procedere con l'impianto di un nuovo frutteto;
- impianto di un nuovo vigneto sui mappali n. .383 – 387;
- realizzazione di n. 3 accessi carrai sui mappali 319-385-387;

- secondo la documentazione progettuale allegata all'istanza la variante include nelle opere già autorizzate due nuovi terreni censiti al catasto terreni di Almese al Foglio 7 mappali 384 e 385 ricadenti in zona a vincolo idrogeologico per una superficie complessiva di 839 mq, di cui 457,36 mq in area boscata e movimenti terra pari a 1507mc;

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- il richiedente è tenuto all'integrazione del deposito cauzionale previsto dall'art. 8 della L.r. 45/89;

- il richiedente è tenuto alla compensazione della superficie forestale trasformata ai sensi del comma 4, art. 19 della L.r. 4/2009; la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della L.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo;

Per quanto concerne la valutazione geologica del rapporto tra le opere in progetto e l'assetto idrogeologico dei luoghi si richiama integralmente il parere geologico prot. n° 51403/DA1800A del 2/12/2022, pervenuto in data 5/12/2022 prot. 150866/DA1600A da parte del Settore Tecnico Regionale - Area metropolitana di Torino, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica;

Per quanto riguarda gli aspetti forestali e vegetazionali si esprimono le seguenti considerazioni:

- l'intervento previsto sui mappali n. 316 e n. 319 (manutenzione e ripristino di un muretto in pietra a secco) e il prolungamento del muretto esistente sul mappale 383 non rientrano in area boscata e non comporta il taglio di alberi;
- i lavori di impianto del nuovo vigneto sui mappali 383 e 387 verranno realizzati in aree non più boscate,
- il riporto e livellamento di terreno sui mappali n. 384 e 385 comporta la trasformazione di una superficie boscata pari a 457,36 mq; tale popolamento viene descritto, nella relazione a firma della Dott.sa For. Chiara Casella, come robinieto con latifoglie mesofite, in particolare frassino, allo stato ceduo.
- l'intervento richiede l'asportazione di alcune piante (4 frassini, 1 ailanto, 1 sambuco) con diametri inferiori a 18 cm;
- nelle aree interessate dalla variante non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristica di rarità sotto il profilo sia floristico che forestale;
- al termine dell'intervento è prevista la realizzazione dei necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale delle scarpate e di tutte le aree di cantiere;
- il calcolo economico della compensazione dovuta per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo viene eseguito con i criteri e le modalità stabiliti dalla D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 (Allegato A) e risulta pari a 171,56 €;

tutto ciò premesso i sottoscritti Funzionari, esaminati gli elaborati progettuali, esprimono **parere favorevole** esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione della variante alle opere precedentemente autorizzate, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettate con la D.D. n° 1854 in data 21/06/2018, e con la D.D. 2819 del 19/08/2019 che si intendono integralmente richiamate e confermate, e con le successive prescrizioni contenute nel parere geologico prot. n° 51403/DA1800A del 2/12/2022, pervenuto in data 5/12/2022 prot. 150866/DA1600A da parte del Settore Tecnico Regionale - Area metropolitana di Torino, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica;

- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale (Reg. 8/R 2011 e ss.mm.ii.);

- dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale dei Carabinieri Forestali e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, prima dell'inizio dei lavori:

1) al versamento del deposito cauzionale, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1989, in base alla superficie complessiva oggetto di modifica o trasformazione. L'importo della cauzione risulta pari a complessivi € 1.708,40, pertanto la cifra indicata dalla D.D. n. 1854 del 21/06/2018 (€ 1.000,00) e dalla successiva D.D. n. 2819 del 19/08/2019 (€ 540,60) deve essere integrata per un importo pari ad **€167,80**

2) il richiedente è tenuto alla compensazione della superficie forestale trasformata ai sensi del comma 4, art. 19 della l.r. 4/2009, pari a **171,56 €** la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della l.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo;

Torino , 28/11/2022

Visto

Il Responsabile di Settore
Dott. For. Elena Fila Mauro